



COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA

Provincia di Sondrio

INDICE

PREMESSA

A cura di: Dott. A. Della Gala e Dott.ssa C. Rotunno..... pag. 3

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. . 5
Art. 2	Concessioni /Autorizzazioni.....	pag. . 5
Art. 3	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione.....	pag. . 5
Art. 4	Attivazione del procedimento amministrativo.....	pag. . 6
Art. 5	Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	pag. . 6
Art. 6	Istruttoria	pag. . 6
Art. 7	Conclusione del procedimento	pag. . 7
Art. 8	Rilascio della concessione/autorizzazione.....	pag. . 7
Art. 9	Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione	pag. . 7
Art. 10	Principali obblighi del concessionario.....	pag. . 7
Art. 11	Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.....	pag. . 8
Art. 12	Decadenza dalla concessione/autorizzazione	pag. . 8
Art. 13	Subentro nella concessione/autorizzazione	pag. . 8
Art. 14	Rinnovo della concessione/autorizzazione	pag. . 9
Art. 15	Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni	pag. . 9
Art. 16	Occupazioni d'urgenza.....	pag. . 9

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17	Oggetto del canone	pag. . 9
Art. 18	Soggetti tenuti al pagamento del canone	pag. .10
Art. 19	Durata delle occupazioni	pag. .10
Art. 20	Suddivisione del territorio comunale.....	pag. .10
Art. 21	Determinazione della misura di tariffa base	pag. .12
Art. 22	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie	pag. .14
Art. 23	Modalità e termini per il pagamento del canone.....	pag. .15
Art. 24	Sanzioni	pag. .16
Art. 25	Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi	pag. .16
Art. 26	Funzionario responsabile.....	pag. .16
Art. 27	Disciplina transitoria	pag. .16
Art. 28	Entrata in vigore del presente regolamento	pag. .17

FAC SIMILI DI MODULISTICA

Richiesta di concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche
Concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche
Richiesta di autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
Autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
Richiesta di autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
a sviluppo progressivo
Autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche a sviluppo progressivo

Esempio n. 1
Esempio n. 2
Esempio n. 3
Esempio n. 4
Esempio n. 5

PARTE III RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 23 dicembre 1996, n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada
L. 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali
L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Circolare Ministero Finanze 22/12/97, n. 322/E - Decreto legislativo di attuazione delle deleghe previste dall'art. 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23-12-96, n. 662, recante, tra l'altro, il riordino della disciplina dei tributi locali - Articoli 52 e 59, nonché 56, 62 e 63 - Potestà regolamentare dei Comuni e delle Province - Tempi di esercizio e di efficacia.
Circolare Ministero Lavori Pubblici 29/12/97, n. 6709 - Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada. (DPR 610/96)

P R E M E S S A

Le disposizioni recate dagli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 segnano, nella specifica prospettiva del riordino della disciplina dei tributi locali, un momento di particolare interesse nell'evoluzione del sistema impositivo che regola le occupazioni del suolo e degli spazi pubblici. Esse, infatti, seguono il motivo ispiratore contenuto nella relazione elaborata dalla Commissione Gallo, in base al quale la trasformazione della TOSAP in canone di concessione è opportuna per semplificare la gestione del prelievo e «soprattutto per consentire agli enti locali una politica tariffaria meno angusta di quella consentita dall'attuale normativa tributaria».

A dire il vero, già la disciplina TOSAP, introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dagli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, ha determinato, a confronto con il previgente sistema di cui agli articoli 192 e seguenti del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, un notevole ampliamento del potere impositivo degli enti locali in materia, avendo attribuito agli stessi la facoltà di scegliere, nell'ambito di un ventaglio di misure minime e massime, le tariffe più idonee alle particolari fattispecie impositive, tenuto conto delle specifiche situazioni territoriali, e di adattarle, con la previsione di particolari meccanismi di carattere temporale, alle diverse tipologie di occupazione in un rapporto di congruità con il relativo beneficio economico.

Tale ampliamento ha, tuttavia, incontrato una considerevole limitazione nella complessa articolazione delle singole disposizioni che, unita alle immancabili, congenite difficoltà interpretative, ha appesantito il sistema e, di conseguenza, ne ha compromesso l'operatività. A ciò deve, peraltro, aggiungersi la difficoltà di adattamento del sistema medesimo alla spesso confusa o irregolare attività amministrativa sottostante, la quale ben lungi dall'essere normalizzata, ha interferito molto seriamente sulla fluidità dei meccanismi impositivi.

Il canone di concessione previsto in via facoltativa, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. 63 del D. Lgs. n. 446/97, rappresenta, dunque, almeno nelle aspettative del legislatore, la naturale trasformazione del tributo attuale, non solo in un mezzo più semplice di prelievo per le occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche, ma anche in un più efficace strumento di controllo del territorio per gli enti locali. Tutto ciò, presupponendo, s'intende, che da parte dei predetti enti l'attività amministrativa che legittima dette occupazioni sia condotta nei limiti della regolarità, della tempestività e della trasparenza, come lo stesso articolo 63 indica con la previsione delle procedure dirette al rilascio degli atti concessori, da inserire nel regolamento prescritto dall'art. 52 sopra richiamato.

Sulla natura del canone in questione non è, tuttavia, facile orientarsi, nè la stessa previsione normativa offre univoci spunti interpretativi in proposito. Il problema, ovviamente, non assume valore di teorica esercitazione dottrinarica, ma è di particolare rilevanza e richiede, pertanto, rapida soluzione non solo per l'esigenza degli enti locali di avere certezza sugli adempimenti connessi all'applicazione di tale onere, quali, ad esempio, la sussistenza o meno dell'obbligo di trasmissione al Ministero delle Finanze del predetto regolamento per il controllo di legittimità, ma soprattutto, dal punto di vista strettamente operativo, per quella di predisporre correttamente i singoli atti finalizzati al prelievo, consentendo agli interessati di esercitare contro gli stessi una efficace azione di tutela.

Sull'argomento vale la pena di soffermarsi per qualche considerazione.

Indubbiamente, se si affronta la questione tenendo conto, sotto un profilo storico, della tormentata situazione di convivenza, comunque costantemente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tra TOSAP e canone di concessione, si può arrivare facilmente alla conclusione che almeno nelle intenzioni del legislatore ci sia stata la volontà di eliminare il doppio prelievo per una medesima occupazione di suolo pubblico per lasciarne in vita uno solo avente carattere patrimoniale. Vari interventi normativi, anche molto recenti, sembrano confermare tale orientamento (cfr. le disposizioni di cui all'art. 3, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con le quali, rispettivamente, si è data facoltà agli enti locali di ridurre o annullare completamente l'imposizione in caso di versamento, per la stessa occupazione, di un canone di concessione non ricognitorio).

Se, invece, si esamina la problematica sotto l'aspetto giuridico, una più lucida riflessione sembra orientare l'interprete verso la natura tributaria dell'onere. Tale riflessione si concentra soprattutto sulle cosiddette «occupazioni necessitate» (cioè su quelle che devono essere realizzate esclusivamente in un determinato modo, quali, ad esempio, condutture ed impianti per l'erogazione di pubblici servizi del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica e dei servizi telefonici, impalcature per l'attività edilizia e per lavori di manutenzione, ecc), le quali rappresentano, in sostanza, le ipotesi più frequenti di utilizzazione particolare del suolo e spazi pubblici.

Infatti, allo stato di cogenza che caratterizza dette occupazioni si contrappone una situazione di monopolio dell'ente locale, il quale unico, come proprietario del bene pubblico, può concedere, mediante apposito provvedimento amministrativo (concessione/autorizzazione) l'uso dello stesso ai singoli interessati a fronte di un onere predeterminato. Tale onere corrisposto dagli interessati in siffatta condizione non potrebbe che ritenersi compreso nella vasta categoria delle prestazioni imposte, come, peraltro, confermato prevalentemente dalla giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale (ad es: sent. n. 0127 del 2 febbraio 1988), in occasione dell'esame della natura di altri prelievi.

Quanto sopra, senza trascurare la circostanza che la più autorevole dottrina in materia ha sempre ritenuto di dover affermare la natura tributaria dei canoni connessi a concessioni di suolo pubblico.

Volendo poi passare ad una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni vigenti in materia, la conclusione non appare diversa, in quanto la previsione nell'art. 63 sopra citato di un canone di natura patrimoniale sembra confliggere con quella contenuta nell'art. 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante le norme del nuovo codice della strada. Detto articolo, infatti, sancisce, per le occupazioni di strade pubbliche, l'obbligo del pagamento di un onere patrimoniale, da determinarsi con riferimento all'importanza delle strade medesime e al beneficio economico ritraibile dalle occupazioni medesime. Apparirebbe, in realtà, inspiegabile l'obiettivo della norma inteso ad introdurre nell'ordinamento un onere patrimoniale per il quale, in un contesto normativo più appropriato, esiste già una specifica previsione.

Sotto l'aspetto tecnico, infine, la formulazione della norma consolida i motivi di incertezza sulla natura del canone con la previsione di disposizioni tra loro contraddittorie. Infatti, se da un lato essa non codifica i parametri tipici del tributo, quali, ad esempio, le misure massime di imposizione, le modalità e i termini per l'accertamento, ecc., dall'altro, impone misure predeterminate per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, prevede specifiche sanzioni per il mancato versamento del canone e un trattamento agevolato per quelle occupazioni che rivestano particolare interesse pubblico.

La situazione di incertezza sulla natura del canone, innanzi evidenziata, sembra comunque destinata a risolversi presumibilmente in termini accettabili, considerato che sulla questione risultano già promosse in tal senso iniziative da parte di organi interessati.

Il presente schema di regolamento si propone come semplice strumento diretto a fornire, a quegli enti locali che, già a decorrere dal 1° gennaio 1999, intendano istituire il canone di concessione, linee guida nell'ambito della complessa materia delle occupazioni di aree e spazi pubblici. Esso, pur partendo da una impostazione patrimoniale dell'onere, è caratterizzato da elementi di flessibilità ed elasticità tali da sopperire, mediante opportuni interventi integrativi della sua disciplina, all'eventuale connotazione tributaria dello stesso.

Nella costruzione di detto schema di regolamento si è tenuto conto dei principi generali indicati dal legislatore nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e dei criteri informativi specificamente espressi in materia dall'art. 63 della medesimo decreto legislativo. Esso è suddiviso in due settori riguardanti, rispettivamente, la previsione di procedure dirette al rilascio, al rinnovo e alla revoca dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione costituenti il titolo che legittima le occupazioni, e la disciplina del canone.

In particolare, il procedimento amministrativo, così come articolato in tutte le sue fasi espressamente disciplinate da disposizioni vigenti in materia, non solo consente una maggiore trasparenza nell'attività amministrativa ma offre elementi di certezza, correttezza e rapidità nell'esercizio della stessa. In tale ottica sono stati predisposti e allegati schemi di domanda dei provvedimenti e schemi di atti concessori e di autorizzazione che, con opportune integrazioni per specifiche fattispecie di occupazioni, potrebbero essere utilizzati a modello. Una speciale segnalazione meritano in proposito gli schemi di provvedimenti relativi alle occupazioni temporanee a sviluppo progressivo.

Per quanto, invece, concerne la disciplina del canone, si è provveduto, nel rispetto delle disposizioni recate dal ripetuto art. 63, ad elaborare un possibile criterio di determinazione delle tariffe per le occupazioni temporanee e permanenti in corrispondenza delle categorie d'importanza delle aree e spazi pubblici occupati, tenendo presente che l'importo delle stesse, a mente del medesimo articolo 63, è la risultante del prodotto della misura base, previamente deliberata, con un coefficiente di valutazione economico dell'occupazione, anch'esso previamente deliberato, con riferimento alla particolare attività esercitata dai singoli interessati utilizzatori del bene pubblico.

Il predetto criterio, ferme restando sostanzialmente le tipologie di occupazioni già oggetto della tassazione prevista dagli artt. 38 e seguenti del Decreto Legislativo n. 507/93, consente poi di pervenire alla liquidazione del canone con un meccanismo di calcolo estremamente semplice impostato sulla durata e sull'entità di tali occupazioni risultanti dal relativo provvedimento amministrativo. A titolo dimostrativo, a conferma della particolare fluidità del meccanismo, sono allegate al presente schema di regolamento alcune liquidazioni relative a ipotesi più frequenti di occupazione.

Il presente lavoro, arricchito anche da un ampio quadro normativo, costituisce, dunque, per completezza della materia trattata e per facilità di utilizzazione, un valido strumento di riferimento per quanti, operatori ed amministratori degli enti locali, intendano avvicinarsi con la dovuta attenzione alle problematiche che la nuova disciplina propone in relazione alle concessioni di suolo pubblico, al fine di perseguire l'obiettivo di una migliore razionalizzazione nell'uso del proprio territorio nel rispetto degli interessi della collettività organizzata.

Dott. A. Della Gala

Dott.ssa C. Rotunno

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione viene stabilita con il presente regolamento.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

D) criteri di determinazione del canone;

C) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché

quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 (trenta) dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a

pena di archiviazione della stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- spese di sopralluogo
- deposito cauzionale

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di

manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione;

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 60 (sessanta) giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14
Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti; se trattasi di occupazioni temporanee la richiesta dovrà essere presentata prima della scadenza della concessione/autorizzazione originaria.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15
Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16
Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 24 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE
DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili

infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi., le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro, le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti.

Art. 18 **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19 **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 20 **Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in 2 (due) categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO ED AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	B. LUINI	CAPOLUOGO	P.ZA B. LUINI
2	BOIDA	CAPOLUOGO	VIA BOIDA
3	BONDI	CAPOLUOGO	VIA BONDI
4	BORGO FRANCONI	CAPOLUOGO	VIA BORGO FRANCONI
5	CANALETTA	CAPOLUOGO	VICOLO CANALETTA
6	CASTIONE	CAPOLUOGO	VIA CASTIONE
7	CAVOUR	FRAZ. CASACCE	VIA CAVOUR
8	CHIURO	CAPOLUOGO	VIA CHIURO
9	CROCI	CAPOLUOGO	VIA CROCI
10	CURCIO	CAPOLUOGO	P.ZA CURCIO
11	CURCIO	CAPOLUOGO	VIA CURCIO

12	D. GUICCIARDI	CAPOLUOGO	VIA D. GUICCIARDI
13	DE MARIA	CAPOLUOGO	VIA DE MARIA
14	DELL'ASILO	CAPOLUOGO	VIA DELL'ASILO
15	EUROPA	CAPOLUOGO	VIA EUROPA
16	FONATANACCE	CAPOLUOGO	VIA FONTANACCE
17	FONTANELLE	CAPOLUOGO	VIA FONTANELLE
18	FOPPOLI	CAPOLUOGO	VIC. FOPPOLI
19	FR. SAV. QUADRIO	CAPOLUOGO	VIA FR. SAV. QUADRIO
20	G. OLZER	CAPOLUOGO	VIA G. OLZER
21	G. PIAZZI	CAPOLUOGO	VIA G. PIAZZI
22	GAGGI	CAPOLUOGO	VIA GAGGI
23	GINNASIO	CAPOLUOGO	VIA GINNASIO
24	GIULIANI	CAPOLUOGO	VIA GIULIANI
25	IMMACOLATA	CAPOLUOGO	VIA IMMACOLATA
26	IV NOVEMBRE	CAPOLUOGO	VIA IV NOVEMBRE
27	MENGHINI	CAPOLUOGO	VIA MENGHINI
28	MOLINI	CAPOLUOGO	VIA MOLINI
29	MOLTONI	CAPOLUOGO	VIA MOLTONI
30	NAZIONALE	FRAZ. CASACCE	VIA NAZIONALE
31	PARADISO	CAPOLUOGO	VIA PARADISO
32	PIGAZZINO	CAPOLUOGO	VIA PIGAZZINO
33	POZZALIO	CAPOLUOGO	VIA POZZALIO
34	PRADASCIOLO	CAPOLUOGO	VIA PRADASCIOLO
35	R. GIACOMONI	CAPOLUOGO	VIA R. GIACOMONI
36	R. GIULIANI	CAPOLUOGO	VIA R. GIULIANI
37	RHON	CAPOLUOGO	VIA RHON
38	RIVACCIA	CAPOLUOGO	VIA RIVACCIA
39	ROMA	CAPOLUOGO	VIA ROMA
40	ROMBELLO	CAPOLUOGO	VIA ROMBELLO
41	S. FR. D'ASSISI	CAPOLUOGO	VIA S. FR. D'ASSISI
42	S. FR. SAVERIO	CAPOLUOGO	VIA S. FR. SAVERIO
43	S. GIUSEPPE	CAPOLUOGO	VIA S. GIUSEPPE
44	S. GIUSEPPE	CAPOLUOGO	VIA S. GIUSEPPE
45	S. GREGORIO	CAPOLUOGO	VIA S. GREGORIO
46	S. IGNAZIO	CAPOLUOGO	VIA S. IGNAZIO
47	S. NICOLO'	CAPOLUOGO	VIA S. NICOLO'
48	SEN. E. GUICCIARDI	CAPOLUOGO	VIA SEN. E. GUICCIARDI
49	SS. TRINITA'	CAPOLUOGO	VIA SS. TRINITA'
50	SS. TRINITA'	CAPOLUOGO	VIC. SS. TRINITA'
51	STAZIONE	FRAZ. CASACCE	VIA STAZIONE
52	UFFICI	CAPOLUOGO	P.ZA UFFICI
53	VITTORIA	CAPOLUOGO	P.ZA DELLA VITTORIA

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA 2^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.**

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO ED AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	ALBAREDA	FRAZ. ARIGNA	VIA ALBAREDA
2	BANDERALA	CAPOLUOGO	VIA BANDERALA
3	BERNIGA	FRAZ. ARIGNA	VIA BERNIGA

4	BEROLA	CAPOLUOGO	VIA BEROLA
5	BRIOTTI	FRAZ. ARIGNA	VIA BRIOTTI
6	BRIZZOT	ZONA TURISTICA	LOC. BRIZZOT
7	CAROLO	FRAZ. CAROLO	VIA CAROLO
8	CEVO	ZONA TURISTICA	LOC. CEVO
9	CONCILE	CAPOLUOGO	VIA CONCILE
10	FAMLONGA	FRAZ. ARIGNA	VIA FAMLONGA
11	FIORENZA	FRAZ. CASACCE	VIA FIORENZA
12	FONTANIVA	FRAZ. ARIGNA	VIA FONTANIVA
13	GARIBALDI	FRAZ. CASACCE	VIA GARIBALDI
14	GERNA	FRAZ. ARIGNA	VIA GERNA
15	GUICCIARDA	FRAZ. CASACCE	VIA GUICCIARDA
16	MADONNA DI CAMPAGNA	CAPOLUOGO	P.ZA MADONNA DI CAMPAGNA
17	MAZZINI	FRAZ. CASACCE	VIA MAZZINI
18	MOTTAI	CAPOLUOGO	VIA MOTTAI
19	MURO	FRAZ. CASACCE	VIA MURO
20	ORSOLINO	ZONA TURISTICA	LOC. ORSOLINO
21	PORCINA	CAPOLUOGO	VIA PORCINA
22	PRADER	ZONA TURISTICA	LOC. PRADE
23	PRESTINE'	FRAZ. ARIGNA	VIA PRESTINE'
24	RONCOLA	CAPOLUOGO	VIA RONCOLA
25	S. ANTONIO	CAPOLUOGO	VIA S. ANTONIO
26	S. BERNARDO	ZONA TURISTICA	LOC. S. BERNARDO
27	S. CARLO	CAPOLUOGO	VIA S. CARLO
28	SAZZO	FRAZ. SAZZO	VIA SAZZO
29	STABBIO	ZONA TURISTICA	LOC. STABBIO
30	TRIPOLO	FRAZ. ARIGNA	VIA TRIPOLO

Art. 21
Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Caratteristiche dell'occupazione	TARIFFA		Tariffe in €.	
	1 [^]	2 [^]	1 [^]	2 [^]
Occupazione ordinaria del suolo comunale al mq. L.	2.400	2.000	1,24	1,03
Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale al mq. L.	1.200	1.000	0,62	0,52
Occupazione con tende e simili. Riduzione della tariffa al 30%., della sola parte sporgente da banchi od aree. al mq. L.	720	600	0,37	0,31
Occupazione effettuate per FIERE, FESTEGLIAMENTI, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - aumento del 50% al mq. L.	3.600	3.000	1,86	1,55
Occupazione realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto riduzione del 50% al mq. L.	1.200	1.000	0,62	0,52
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante riduzione 80% al mq. L.	480	400	0,25	0,21
Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune aumento del 30% e del 10% al mq. L.	3.120	2.200	1,61	1,14

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia:					
per i primi 15 giorni	.al mq. L.	1.200	1.000	0,62	0,52
dal 16° giorno al 365° giorno ulteriore riduzione del 50%	.al mq. L.	600	500	0,31	0,26
oltre il 366° giorno ulteriore riduzione del 50%	.al mq. L.	300	250	0,15	0,13
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive					
riduzione dell'80%	.al mq. L.	480	400	0,25	0,21
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione riduzione del 50%	.al mq. L.	1.200	1.000	0,62	0,52
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, di durata non superiore a 30 giorni					
- fino a 1 Km. lineare	L.	30.000	20.000	15,49	10,33
- - superiore al Km. Lineare	L.	45.000	30.000	23,24	15,49
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, di durata superiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, aumento del 30%					
- fino a 1 Km. lineare	L.	39.000	26.000	20,14	13,43
- superiore al Km. Lineare	L.	58.500	39.000	30,21	20,14
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, di durata superiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni, aumento del 50%					
- fino a 1 Km. lineare	L.	45.000	30.000	23,24	15,49
- superiore al Km. Lineare	L.	67.500	45.000	34,86	23,24
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, di durata superiore a 1800 giorni, aumento del 100%					
- fino a 1 Km. lineare	L.	60.000	40.000	30,99	20,66
- superiore al Km. Lineare	L.	90.000	60.000	46,48	30,99
Occupazione ordinaria del suolo comunale	.al mq. L.	40.000	34.000	20,66	17,56
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico riduzione del 30%	.al mq. L.	28.000	23.800	14,46	12,29
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico riduzione del 30%	.al mq. L.	12.000	10.200	6,20	5,27
Passi Carrabili					
Passi costruiti da privati e soggetti ad autorizzazione riduzione al 50%	.al mq. L.	20.000	10.200	10,33	5,27
Divieto di Sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali riduzione al 70%	.al mq. L.	28.000	23.800	14,46	12,29
Passi costruiti direttamente dal Comune:					
- superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera;					
- oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%, riduzione del 50%	.al mq. L.	20.000	17.000	10,33	8,78
Passi carrabili costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario riduzione al 20%	.al mq. L.	8.000	6.800	4,13	3,51
Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti riduzione al 30%	.al mq. L.	12.000	10.200	6,20	5,27
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	.al mq. L.	40.000	34.000	20,66	17,56

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1 è determinata ad ore effettive di occupazione.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

La tariffa è determinata secondo la seguente tabella:

Caratteristiche dell'occupazione	TARIFFA		Tariffe in €.		
	1^	2^	1^	2^	
Occupazioni del suolo pubblico e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, €. 0,65 (L. 1.250) per utenze con un minimo di €. 516,50 (L. 1.000.000)	L.	1.250	1.250	0,65	0,65
Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni	L.	50.000	40.000	25,82	20,66
Occupazioni con seggiovie e funivie: - €. 0,65 (L. 1.250) per utenze con un minimo di €. 56,50 (L. 1.000.000)	L.	1.250	1.250	0,65	0,65

Art. 22

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura «convenzionale» di mq 2.

La superficie effettiva del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione:

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, individuati con atto deliberativo n. 4 del 25.01.1999 del Consiglio Comunale, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 23

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante:

- versamento diretto alla tesoreria del comune;
- su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
- mediante sistema bancario;
- per il tramite del concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento, ovvero con erogazione diretta a mano della vigilanza con rilascio di apposita quietanza.

Art. 24

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione.

3. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 25

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 15 giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 15 giorni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante ingiunzione fiscale, di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 30 giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 26

Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 27

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento

medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 28

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Approvato con delibera n. 8 del Consiglio comunale in data 25 gennaio 1999.